Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — **Roma — Giovedì 9 Gennaio** — **Numero 6**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	**AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Seduta pubblica — Martedì 14 gennaio 1902, alle ore 15

Ordine del giorno:

I. Interpellanza del senatore Astengo al Presidente del Consiglio dei Ministri, intorno al disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 1° maggio u. s., sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie (N. 245);

2. Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 con l'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano, relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di San Stefano in Brolio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di Santa Caterina della Ruota e della Senavra (N. 238);

3. Istituzione di un Ufficio del lavoro (N. 226 - *Urgenza*);

4. Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari (N. 248).

Il Presidente
G. SARACCO.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **541** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione pel pareggiamento della R. Università degli studi in Ma-

cerata alle Università indicate nell'articolo 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719, conclusa in Roma tra il Ministero della Pubblica Istruzione e i rappresentanti dei Consigli provinciale e comunale e del Consorzio universitario di Macerata, in conformità delle deliberazioni 12 febbraio 1900 del Consiglio provinciale, approvata in seduta del 2 aprile dalla Giunta provinciale amministrativa, e 13 marzo 1900 della Deputazione provinciale; 10 febbraio e 28 marzo 1900 del Consiglio comunale, approvate in seduta del 2 aprile dalla Giunta provinciale amministrativa, e 5 aprile 1900 dalla Giunta municipale; e 9 marzo 1900 della Commissione amministrativa del Consorzio universitario di Macerata, esistente in forza del R. decreto 6 febbraio 1887, n. 4338.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

N. Nasi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

CONVENZIONE tra il Governo, il Comune, la Provincia e il Consorzio universitario di Macerata, per il pareggiamento della R. Università di Macerata alle Università indicate nell'articolo 2, lettera A, *della legge 31 luglio 1862, n. 719.*

Si premette che l'Università di Macerata, ristabilita da Pio VII con decreto 23 agosto 1816, nella forma e coi privilegî delle altre Università dello Stato pontificio, faceva parte delle Università governative indicate nell'articolo 11 della Bolla *Quod divina sapientia* del 28 aprile 1824. Essa, da principio, era costituita da quattro Facoltà; ma, soppressa quella teologica, mancata la Facoltà filosofico-matematica ed aboliti in via di fatto i corsi della Facoltà medico-chirurgica, fu stabilito, nel 1877, di sopprimere ancora quelli speciali di veterinaria e di farmacia per applicare tutte le rendite dell'Ateneo al miglioramento della Facoltà giuridica, che era la sola rimasta in condizioni vitali, e pareggiarla alle altre secondarie del Regno. A tal'uopo il Comune e la Provincia si unirono in Consorzio, ciascuno di essi obbligandosi a contribuire con lire 12,500 all'anno al mantenimento dell'Università, mentre lo Stato vi concorreva con le lire 20,000, che già da molto tempo aveva stanziate nel suo bilancio, anche in corrispettivo dei beni patrimoniali spettanti all'Università di Macerata, e che erano stati incamerati.

Il primo Statuto consorziale fu applicato col R. decreto 4 gennaio 1880, n. 5236, quando lo Stato assunse l'obbligo di pagare direttamente lo stipendio ai professori ordinari e straordinari e al personale amministrativo, ricevendo dal Comune e dalla Provincia lire 15,800 all'anno, le quali più tardi furono aumentate a lire 16,000.

Ora, allo scopo di pareggiare l'Università alle altre di primo grado, gli Enti locali hanno deliberato di portare il loro contributo nella somma complessiva di lire 40,000, prolungando la durata del Consorzio per un trentennio a far tempo dal 1° luglio 1900.

Ciò premesso, l'Amministrazione dello Stato, salva l'approvazione per legge, la Provincia, il Comune e il Consorzio universitario di Macerata, in eseguimento alle rispettive deliberazioni consiliari, convengono quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà al pareggiamento della R. Università degli studi di Macerata alle Università indicate nell'articolo 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Art. 2.

L'Università di Macerata rimarrà costituita, come è ora, della sola Facoltà di giurisprudenza; e sarà a carico dello Stato la spesa occorrente pel pagamento degli stipendî ai professori ordinari e straordinari e al personale amministrativo e di servizio, secondo il ruolo organico annesso alla presente Convenzione.

Art. 3.

È conservato come Ente morale il Consorzio universitario costituito con R. decreto 6 febbraio 1887, n. 4339, tra la Provincia, il Municipio e l'Università di Macerata ed allo scopo di concorrere con lo Stato al mantenimento ed all'incremento dell'Università stessa.

Tale Consorzio durerà per anni 30 a far tempo dal 1° luglio 1900.

Art. 4.

Il Consorzio è rappresentato da una Commissione composta:

1.° del rettore dell'Università o di chi ne fa le veci;

2.° di un delegato e di un supplente, incaricati dalla Provincia;

3.° di un delegato e di un supplente, delegati dal Comune di Macerata.

I delegati della Provincia e del Comune durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La presidenza della Commissione spetta al rettore dell'Università, o, in di lui mancanza od impedimento, a chi ne fa le veci.

Il Consorzio avrà una Cassa propria ed un cassiere nominato da esso.

Art. 5.

La Commissione amministrativa si aduna, ad invito del presidente, ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni volta che il suo presidente lo creda opportuno, o che lo chiedano i due delegati della Provincia e del Comune.

Per la validità delle deliberazioni occorrerà sempre la presenza di tutti i componenti la Commissione.

Sarà necessario il previo parere della Facoltà per deliberare sugli affari indicati nelle lettere *b, d, e, f*, dell'articolo 7.

Art. 6.

Per la spesa occorrente al mantenimento della R. Università nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto, la Provincia, il Comune e il Consorzio universitario si obbligano di corrispondere allo Stato un annuo contributo di lire 40,000, ripartito nel modo seguente, cioè lire 17,500 la Provincia, lire 17,500 il Comune e lire 5000 il Consorzio.

Tale contributo sarà rispettivamente versato dagli Enti sovra mentovati, in due rate semestrali posticipate.

Art. 7.

I rapporti, fra l'Amministrazione governativa da un lato e la Provincia, il Comune ed il Consorzio dall'altro, in ordine al detto contributo ed alla gestione del medesimo, saranno regolati in conformità del R. decreto 20 novembre 1879, n. 5201 (serie 2ª), e dalle disposizioni seguenti:

1.° Il contributo annuo complessivo della Provincia, del Comune e del Consorzio, fino all'ammontare di lire 36,000, è fissato come limite massimo per concorrere nella spesa effettiva, che lo Stato dovrà sostenere pel pagamento dello stipendio ai professori

ordinari e straordinari ed al personale amministrativo e di servizio, secondo il ruolo annesso alla presente Convenzione, redatto conformemente alla legge organica della pubblica istruzione. Perciò di tale contributo dovrà annualmente essere rimborsata al Consorzio la parte corrispondente alle vacanze che si verificassero nel ruolo suddetto, in ragione dei rispettivi stipendî ivi fissati, ed il rimborso andrà a beneficio del Consorzio medesimo per gli scopi di cui al numero seguente.

Il residuo contributo di annue lire 4000 sarà invece devoluto allo Stato per far fronte ai maggiori aumenti quinquennali ed alle pensioni, e su questa somma di lire 4000 nessun rimborso sarà mai dovuto.

2.° Coi fondi attualmente disponibili, e con le altre sue entrate, il Consorzio, oltre che al pagamento delle L. 5000 da versare allo Stato a norma dell'articolo precedente, dovrà provvedere:

a) alla manutenzione ordinaria ed alla conservazione del fabbricato universitario, all'arredamento ed alle spese d'ufficio;

b) all'acquisto di opere giuridiche per arricchire la biblioteca dell'Università;

c) al pagamento delle retribuzioni dovute ai professori incaricati:

d) ai maggiori assegni che si riconoscessero opportuni allo scopo di chiamare o conservare nell'insegnamento qualche eminente professore, pel lustro dell'Ateneo e pel maggiore profitto degli studiosi;

e) ai nuovi insegnamenti non obbligatorî ma utili al completo svolgimenti degli studî;

f) e in generale ad altri scopi confacenti all'incremento dell'Ateneo, in quanto i mezzi finanziari lo consentano.

Art. 8.

Per provvedere agli oneri di cui al n. 2 dell'articolo precedente, le tasse scolastiche continueranno ad essere, come ora, devolute al Consorzio.

Art. 9.

Ogni anno la Commissione amministrativa presenterà al Ministero della Pubblica Istruzione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Copia di detto bilancio e conto sarà trasmessa al Consiglio comunale e provinciale, perchè ne prendano atto, insieme ad una relazione del rettore sullo stato e sull'andamento degli studî.

Art. 10.

Allo sciogliersi del Consorzio i sopravanzi in capitali e rendite, che si fossero verificati nell'azienda consorziale, spetteranno alla Università.

Art. 11.

La presente Convenzione avrà la durata di trenta anni, e andrà in vigore col 1° luglio 1900, nel qual giorno cesseranno di aver vigore le disposizioni del R. decreto 6 febbraio 1887, n. 4339.

Art. 12.

Le spese di contratto, non escluse quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, addì 6 maggio 1900.

GUIDO BACCELLI, *Ministro della Pubblica Istruzione.*

MARINO BERTOLAZZI, *presidente della Deputazione provinciale di Macerata.*

GIAMBATTISTA MAGNALBÒ *ff. di sindaco di Macerata.*

LUIGI TARTUFARI, *rettore della R. Università e presidente della Commissione amministrativa del Consorzio universitario.*

ALLEGATO A.

RUOLO organico del personale insegnante, amministrativo e di servizio della R. Università di Macerata, agli effetti dell'articolo 2 della presente Convenzione

Otto professori ordinari con lo stipendio di L. 5000 ognuno	L.	40,000 —
Quattro professori straordinari con lo stipendio di L. 3000 ognuno	»	12,000 —
Rettore con la retribuzione di	»	1,000 —
Segretario con lo stipendio di	»	2,000 —
Bidello con lo stipendio di	»	1,000 —
Totale	L.	56,000 —

Il Numero 542 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la tumulazione della salma di Francesco Crispi nel Tempio di San Domenico in Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 543 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le frazioni di Dormello e Dormelletto del Comune di Mercurago, in provincia di Novara, sono staccate dal capoluogo e costituite in Comune autonomo, con sede nella frazione di Dormelletto, la quale darà nome al Comune.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti per la delimita-

zione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni, per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 544 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Opera Pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, fondata in Roma, la Pia Casa di patronato pei minorenni, fondata in Firenze, e la Casa di rifugio per le minorenni corrigende, di San Felice a Ema, sono autorizzate a tenere in proprio beneficio una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di L. 800,000.

Art. 2.

I suddetti tre Asili sono all'uopo autorizzati ad emettere 800,000 cartelle al prezzo di lire una ciascuna.

Art. 3.

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

Art. 4.

Con decreto Reale saranno determinate le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 545 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto che nel Collegio elettorale politico di Alba la Sezione elettorale di Torre Uzzone è costituita dai Comuni di Torre Uzzone, Castelletto Uzzone e Scaletta Uzzone;

Veduta la decisione 21 maggio u. s., con la quale la Commissione elettorale provinciale di Cuneo ha costituito in Sezione elettorale autonoma il Comune di Torre Uzzone che conta 50 elettori politici, e in pari tempo ha espresso voto che i Comuni di Scaletta Uzzone e Castelletto Uzzone vengano uniti in Sezione elettorale con sede a Scaletta;

Visto che il Comune di Scaletta Uzzone conta n. 28 elettori politici e che quello di Castelletto Uzzone ne conta n. 54;

Veduta la legge elettorale politica, testo unico, 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Comuni di Scaletta Uzzone e Castelletto Uzzone, appartenenti al Collegio elettorale politico di Alba, sono costituiti in Sezione elettorale con sede in Scaletta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 2 ottobre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 546 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. Esercito per l'anno 1902 è stabilità in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria ed in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI SAN MARTINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 547 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'albo di ciascuna pretura è formato dal cancelliere e deve indicare il nome, cognome, luogo di nascita e residenza di quelli che, non essendo avvocati, procuratori, o notai esercenti, siano stati ammessi od abilitati al patrocinio presso la pretura.

L'albo è fatto in carta libera, e per l'inscrizione nel medesimo non è dovuta alcuna tassa.

Art. 2.

Chi intende di essere inscritto nell'albo della pretura per uno dei titoli indicati nell'articolo 6, lettera *a*, della legge, deve presentare dichiarazione scritta al cancelliere del tribunale da cui la pretura dipende.

Alla dichiarazione il richiedente deve unire:

l'atto di nascita;

la copia autentica del titolo che dà diritto all'inscrizione;

il certificato di penalità che comprovi di non avere riportato alcuna delle condanne che, a' termini della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (serie 2ª), possono dar luogo alla cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori.

Il presidente, se il richiedente ha i requisiti necessari, ordina l'inscrizione nell'albo.

Art. 3.

Alla domanda diretta ad ottenere l'abilitazione, di cui negli articoli 6, lettera *b*, e 7 della legge, si devono unire:

l'atto di nascita;

copia autentica del titolo in base al quale si chiede l'abilitazione.

Art. 4.

Chi intende ottenere l'abilitazione a proseguire nell'esercizio del patrocinio, a' termini dell'articolo 8 della legge, deve, entro tre mesi dalla data del presente decreto, farne domanda al presidente del tribunale.

Alla domanda deve unire un certificato comprovante di trovarsi nel possesso della qualità di patrocinante nelle preture.

Il certificato è rilasciato dal cancelliere, ove dai registri di cancelleria e dai verbali di udienza risulti che il richiedente ha esercitato il patrocinio presso le preture per un periodo di tempo non interrotto di almeno cinque anni prima dell'attuazione della legge.

Il certificato dovrà essere vidimato dal pretore.

Art. 5.

Quando la domanda, di cui nell'articolo precedente, è diretta ad ottenere l'abilitazione per proseguire il patrocinio nelle preture che siano in un Comune sede di tribunale, non si computa il tempo del patrocinio esercitato nelle altre preture.

Art. 6.

Le domande di abilitazione sono, a cura del cancelliere del tribunale, comunicate insieme coi documenti al Consiglio di disciplina dei procuratori, il quale deve restituire gli atti, col parere motivato, entro sessanta giorni.

Trascorso il detto termine, il cancelliere presenta gli atti al presidente, che ne ordina la comunicazione al Pubblico Ministero e delega un giudice per riferire in Camera di consiglio nel giorno stabilito nel decreto.

Il procuratore del Re, assunte le occorrenti informazioni per accertare che l'aspirante è di condotta incensurata, dà le sue conclusioni in iscritto.

Di seguito alle conclusioni del procuratore del Re è scritta la deliberazione del tribunale.

Il cancelliere certifica, con annotazione in margine dello stesso atto, la data in cui ha eseguito le comunicazioni prescritte nell'articolo 9, primo capoverso, della legge.

Art. 7.

Nel caso previsto nell'articolo 4, se gli atti non siano restituiti dal Consiglio di disciplina dei procuratori entro il termine indicato nell'articolo precedente, l'interessato può chiedere ed essere autorizzato dal presidente al provvisorio esercizio del patrocinio.

Art. 8.

Il reclamo proposto contro la deliberazione, che non ammette la domanda, deve essere motivato e sottoscritto dall'interessato ovvero da un avvocato o procuratore munito di mandato speciale.

Il reclamo proposto dal Pubblico Ministero sarà fatto,

a cura del procuratore del Re, notificare all'interessato.

Art. 9.

Scorso il termine utile per il reclamo, o se il reclamo del Pubblico Ministero contro la deliberazione che concede l'abilitazione sia stato respinto, ovvero il reclamo dell'interessato sia stato accolto, il presidente del tribunale ordina la inscrizionenell'albo della pretura innanzi alla quale siasi chiesta l'abilitazione ad esercitare il patrocinio od a proseguire nell'esercizio di esso.

Art. 10.

Le ordinanze del presidente sono comunicate, a cura del cancelliere del tribunale, a quello della pretura presso la quale si è ottenuta l'inscrizione.

Art. 11.

Il cancelliere deve rilasciare, a richiesta dell'interessato, un certificato della inscrizione nell'albo.

Chi è inscritto nell'albo di una delle preture indicate nell'articolo 6, lettera *b*, deve esibire il certificato anzidetto al pretore, qualora intenda valersi della facoltà, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge, di esercitare il patrocinio in altra pretura che non sia ugualmente in Comune sede di tribunale.

Art. 12.

Chi è inscritto nell'albo per uno dei titoli indicati nell'articolo 6, lettera *a*, della legge, se si presenta a patrocinare in una pretura dipendente da altro tribunale, deve esibire al pretore il certificato del cancelliere del tribunale dal quale fu emessa l'ordinanza, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 del presente Regolamento.

Art. 13.

Il procuratore del Re, per richiedere la sospensione o interdizione del patrocinio, ai termini dell'articolo 9 della legge, deve presentare le sue conclusioni motivate al presidente del tribunale.

Il presidente delega un giudice per riferirne in Camera di consiglio nel giorno stabilito nel decreto, ed ordina per il giorno stesso la citazione dell'interessato.

La citazione è notificata a mezzo di biglietto almeno otto giorni prima.

L'interessato può comparire personalmente o per mezzo di procuratore munito di speciale mandato, e può, anche non comparendo, esibire documenti e memorie a sua difesa.

Art. 14.

Gli avvocati e procuratori legalmente esercenti possono, sotto la personale responsabilità, farsi sostituire innanzi alle preture da chi vi è inscritto, ai termini degli articoli precedenti.

La sostituzione può essere fatta anche per lettera o con delegazione scritta in fine dell'atto di citazione.

Art. 15.

Nei giudizi in corso, e fino a che non intervenga la sentenza definitiva, il patrocinio potrà essere proseguito dalla persona a cui era stato affidato, anche se sfornita dei titoli richiesti dalla legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto, ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCLXXIV (Dato a Capodimonte (Napoli), il 17 novembre 1901), col quale l'Istituto notturno « Umberto I » di Torino viene eretto in Ente morale, e ne viene approvato lo Statuto organico.

» CCCLXXV (Dato a Roma, il 19 dicembre 1901), col quale vengono trasformate metà delle rendite dell'Ospedale dei Pellegrini in Costacciaro, ed il capitale di L. 5465, spettante all'Ospedale stesso, per fondare e mantenere un ambulatorio medico-chirurgico gratuito pei poveri, con una camera operatoria e due camere di pronto soccorso.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 12 dicembre 1901:

Cei-Rigotti Amerigo, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Albertieri Antonio, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Lancia Geremia, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con RR. decreti del 15 dicembre 1901:

Perini Modesto, tenente 41 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 19 dicembre 1901:

Goffi Alessandro, id. in aspettativa a Sassari, richiamato in servizio.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 19 dicembre 1901:

Valfrè di Bonzo Filippo, capitano in aspettativa per infermità tem-

porario non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con RR. decreti del 22 dicembre 1901:

Avogadro di Collobiano cav. Augusto, capitano reggimento cavalleggeri di Monferrato — Gaggini Ugo, id. id. id. di Lucca, collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Avogadro di Collobiano-Arborio Ferdinando, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:

Cicolotti Giuseppe, tenente 20 artiglieria, rettificato il nome come appresso: Gigolotti conte di Meduno Giuseppe.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:

Romanelli Ermando, sottotenente direzione artiglieria Napoli, rettificato il cognome come appresso: Romanelli nobile patrizio di Aquila Ermando.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 19 dicembre 1901:

Ragone Saverio, tenente medico ospedale Caserta, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:

Cervellin Antonio, farmacista di 2ª classe, promosso farmacista di 1ª classe.

Celli Vincenzo, id. 3ª id., id. di 2ª id.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:

Antonioli Virgilio, sottotenente fanteria, rettificato il nome come appresso: Antonioli Virginio.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 12 dicembre 1901:

Friziero Gaetano, sergente in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale d'artiglieria.

Con R. decreto del 19 dicembre 1901:

Grue Francesco, militare di truppa ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente nella milizia territoriale arma del genio.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:

Mendia cav. Roberto, maggiore fanteria, inscritto con lo stesso grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, a sua domanda.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 12 dicembre 1901:

Sampò cav. Eugenio, direttore di circolo di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria, nominato ispettore generale (L. 7000) a decorrere dal 1° gennaio 1902.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

PRODUZIONE DEL VINO IN ITALIA

negli anni 1900 e 1901.

REGIONI AGRARIE e REGNO	Quantità prodotta negli anni	
	1900	1901
	Ettolitri	Ettolitri
Piemonte	5.730.000	4.770.000
Lombardia	2.220.000	2.030.000
Veneto	2.630.000	3.250.000
Liguria	380.000	420.000
Emilia	4.550.000	5.300.000
Marche ed Umbria	2.520.000	4.040.000
Toscana	3.670.000	4.640.000
Lazio	1.440.000	1.080.000
Meridionale Adriatica	3.730.000	7.380.000
Meridionale Mediterranea	2.530.000	3.550.000
Sicilia	2.840.000	4.300.000
Sardegna	960.000	1.840.000
Regno	33.200.000	42.600.000

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 4 corrente, in Nule, provincia di Sassari, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, addì 5 gennaio 1902.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,239.140 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1250, al nome di *Martino Rosa* fu Giovanni Battista, moglie di Giovanni Battista Martino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Muratorio Maria Rosa* fu Giovanni Battista, moglie di Giovanni Battista Martino, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 dicembre 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 342,944 d'iscrizione sui Registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 160,004 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 25, al nome di *Conto* Mariantonia di Giacomo, nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Conte* Mariantonia di Giacomo, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 dicembre 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 gennaio, in lire 101,43.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

8 gennaio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	101,41 5/8	99,41 5/8
	4 1/2 % *netto*	107,24 5/8	106,12 1/8
	4 % *netto*	100,84 5/8	98,84 5/8
	3 % *lordo*	65,74 1/2	64,54 1/2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta dell'8 gennaio del Parlamento germanico il cancelliere, conte de Bülow, rispondendo al conte di Stobberg, che accennò alle relazioni della Germania con gli Stati esteri, fece la seguente dichiarazione:

« Vi è sempre chi ha il desiderio di seppellirla, ma la Triplice si trova in eccellente stato di salute.

La Triplice Alleanza, soggiunse de Bülow, fu diversamente giudicata. Essa non fu creata a scopo di lucro. E' soltanto una società d'assicurazione, nè offensiva, nè aggressiva, ma puramente difensiva e pacifica al più alto grado. Essa non ha per base combinazioni artificiali: storicamente parlando, essa costituisce la conciliazione degl'interessi nazionali tedeschi dal 1860 al 1870 con quei principî di stabilità, che dopo le guerre di Napoleone assicurarono la pace all'Europa per un mezzo secolo, sulla base del trattato di Vienna.

La Triplice lega il passato col presente, assicura l'avvenire e non esclude i buoni rapporti delle Potenze, che ne fanno parte, con altre.

Non mi parrebbe giusto, continuò il conte de Bülow, se una parte, sia pure piccola, della stampa tedesca manifestasse inquietudine per il riavvicinamento franco-italiano.

Il conte de Bülow, proseguendo, disse che quando un matrimonio è felice non importa al marito se sua moglie danza una volta con qualcun altro *(ilarità)*, purchè essa non fugga. Ed essa non fuggirà, se presso il marito trova la miglior convenienza.

La Triplice non impone ai contraenti nessun obbligo oneroso, e specialmente non li costringe a mantenere le loro forze militari e navali ad un livello determinato. Ciascun contraente è libero di ridurre le sue forze quando vuole e come vuole.

Il conte de Bülow disse che vorrebbe pure supporre che senza la Triplice il tale o il tal altro dei contraenti sarebbe obbligato a fare sforzi militari più grandi e più grandi spese militari, di quel che faccia ora che appartiene ad un gruppo potente.

L'accordo franco-italiano circa alcune questioni del Mediterraneo non contrasta gli interessi della Triplice.

Del resto, possiamo considerare lo svolgersi delle cose con tranquillità tanto più grande, in quanto la situazione odierna è essenzialmente diversa da quella del 1879, quando il principe di Bismarck, insieme al conte Andrassy, gettò la base della Triplice mediante il trattato austro-tedesco.

Il conte de Bülow, continuando il suo discorso, disse che, in quel tempo, la Germania non faceva che una politica europea. Le combinazioni non oltrepassavano il bacino del Mediterraneo. Al giorno d'oggi la politica di tutte le grandi Potenze abbraccia il mondo intero. Non ci sarà mai stata un'epoca nella storia in cui vi siano stati tanti Imperi possenti come nell'epoca attuale. Ne risulta un sistema di contrappesi, il quale, per legge di natura, produce l'effetto di conservare la pace, senza una convenzione speciale; poichè ciascuna Potenza, facendo la guerra in Europa, dovrebbe domandarsi: Che cosa si farà alle mie spalle?

Bismarck e Moltke erano d'accordo nel 1879 che la Germania doveva prepararsi pel pericolo forse prossimo di una grande guerra europea.

Oggi la situazione è meno tesa.

Innanzi tutto la politica costantemente pacifica della Germania dopo il 1871 ebbe un effetto decisamente tranquillizzante.

Il conte de Bülow proseguì dicendo che venti anni fa si attendeva dalla Germania una politica guerriera. Questo sospetto poteva offrire agli avversari della Germania un argomento per attaccarla e per prevenire un attacco per parte sua. Un tale argomento al giorno d'oggi è impossibile.

Non è mancata, negli ultimi 30 anni, l'occasione di guerre vantaggiose. Se qualcuno volesse oggi parlare di intenzioni bellicose dell'imperatore o dell'impero tedesco, questa calunnia cadrebbe da sè stessa. Noi siamo assolutamente pacifici.

Gli oggetti della politica mondiale dell'epoca nostra sono lontani dalla frontiera della Germania: per esempio, sulla costa settentrionale dell'Africa, nella Persia, nell'Estremo Oriente.

Per conseguenza, se la Triplice Alleanza non è più per noi una necessità assoluta, essa rimane nondimeno preziosa al più alto grado come una più forte garanzia di pace e dello *statu-quo*, oltre che essere una lega utilissima tra Potenze, alle quali la situazione geografica e le tradizioni storiche impongono di vivere in buon vicinato.

Il conte de Bülow terminò dicendo che quanto alla Germania essa deve continuare a mantenersi forte in modo che, come ora la sua amicizia è preziosa per ognuno, così la sua inimicizia non sia indifferente ad alcuno ».

*
* *

La Dieta prussiana fu aperta ieri dal cancelliere dell'Impero, conte de Bülow.

Il discorso del trono rileva lo stato sfavorevole delle condizioni economiche generali e dice che non si potrà attendere un risultato favorevole dall'esercizio 1901.

I proventi delle ferrovie di Stato pel 1901 saranno considerevolmente inferiori a quelli che furono previsti.

Le entrate dello Stato pel 1902 sono previste in bilancio inferiori a quelle del 1901; tuttavia il pareggio del bilancio sarà mantenuto senza ricorrere al credito.

Il discorso dichiara che l'Amministrazione delle ferrovie aumenterà i lavori con nuove costruzioni ed appoggerà l'industria con rilevanti ordinazioni.

Grandi crediti sono chiesti per l'acquisto dei materiali occorrenti per le reti delle ferrovie di Stato e le ferrovie secondarie.

Il Governo, a suo tempo, presenterà alla Dieta un nuovo progetto di legge relativo allo sviluppo delle comunicazioni interne mediante i canali ed i fiumi.

Il discorso soggiunge essere per la Prussia questione della propria conservazione il mantenere la sua posizione politica.

Il Governo promette una difesa energica contro le tendenze ostili allo Stato, facendo assegnamento sull'appoggio della popolazione tedesca, che ritiene la sostituzione della lingua tedesca con altra, come un attacco all'onore ed alla dignità della nazione.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 19 dicembre

Presidenza del comm. G. CELORIA, *presidente,*

Apresi la seduta con la lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza e con la presentazione delle pubblicazioni offerte in omaggio.

Il S. C. prof. Amato Amati legge la sua nota: *L'azione del Governo sugli istituti privati di istruzione e di educazione.* L'Autore dimostra che alle due cause principali della grande preponderanza degli istituti clericali di educazione e di istruzione, comuni ai paesi cattolici, nei quali esiste il dissidio tra il pensiero religioso e il pensiero laico (vedi la *Perseveranza* dell'11 novembre p. p.: *Un problema di educazione*), una è da aggiungere, speciale all'Italia, ed è che il Ministero della Pubblica Istruzione ha sempre esercitato sugli istituti privati educativi un'azione affatto opposta alle savie disposizioni legislative date dal Ministro Casati nel 1859 ed alle massime dettate dal Ministro Mamiani nel gennaio del 1860 « diretto a vincere, — scrive l'illustre filosofo, — i nemici delle nostre opinioni e franchigie ».

Infatti il Ministero, con decreto dell'ottobre 1866, libera dalla sopratassa di esame, che era a totale beneficio dei professori governativi, i privatisti, i quali, a studi secondari compiuti, vengono a pagare allo Stato alcune centinaia di lire meno dei pubblici, ed hanno i vantaggi dei corsi accelerati, delle economie sui libri di testo, della sorveglianza o delle ripetizioni prima o dopo la scuola, delle agevolezze sull'orario, sulle vacanze ed altre. I pubblici invece sono tenuti al pagamento dell'iscrizione annua, all'esame anno per anno, ed a rigorismi diversi.

Il S. C. dott. A. Visconti legge: *Considerazioni sui reperti anatomo-patologici di alcune necroscopie riferibili ad individui morti durante o subito dopo atti operativi, anestetizzati con la cloronarcosi, ed assoggettati alla respirazione artificiale.* L'autore inclina a ritenere che la probabile patogenesi delle alterazioni anatomo-patologiche riscontrate nei soggetti da lui studiati siano, per alcuni, piuttosto di natura autotossica che d'indole infettiva, per altri di natura mista, infettiva ed autotossica.

Il M. E. prof. Vincenzo Simoncelli manda da Roma uno studio *sul concetto del diritto reale e sulla obbligatio in rem scripta*, facendo speciale oggetto di discussione la nota teoria del Fadda che ammette il *facere* come contenuto di un diritto reale. Esamina con diligenza gli argomenti tutti che il Fadda trae dal diritto romano, germanico, canonico e dal diritto comune, sollevando contro tutti le sue obiezioni e conchiude, contrariamente al Fadda, per l'utilità della *obligatio in rem scripta*, quale era stata da lui sostenuta, seguendo il Savigny ed il Jhering, molti anni fa.

Il dott. Costantino Gorini legge: *Sui bacterî acido-presamigeni del latte.* — Fin dal 1890 l'A. ha rivelato l'esistenza di bacterî capaci di coagulare il latte per produzione simultanea di acidità e di presame; per cui egli proponeva che alle due ben note classi di bacterî del latte, *bacterî acidificanti* (che danno coagulo acido senza poi ridisciogliere il coagulo) e *bacterî presamigeni*, che coagulano il latte con reazione acida e poi ridisciolgono il coagulo, ne fosse aggiunta una terza costituita da *bacterî acido-presamigeni*, che coagulano il latte con reazione acida e poi ridisciolgono il coagulo.

Ora l'A. avendo continuato le sue ricerche nell'intento di studiare i rapporti fra questa nuova classe di bacteri e il caseificio, ha potuto accertare due nuovi fatti: 1°. che i bacterî acido-presamigeni si differenziano nettamente dai cosiddetti fermenti lattici, che sono da alcuni autori ritenuti agenti della maturazione dei formaggi; 2°. che esistono bacterî-presamigeni non solamente nel latte del mercato, ma anche nella flora normale dei dotti galatto-

fori delle vacche. Dai nuovi risultati l'A. trae argomento per rinfrancarsi sempre più nell'ipotesi, avanzata fin dal 1894, che i bactero-presamigeni abbiano un'importanza non soltanto scientifica, ma anche pratica nel caseificio.

Il dott. Ettore Verga, in una nota su *La giurisdizione del Podestà di Milano ed i Capitani dei contadi rurali*, ricostruisce ed illustra un episodio dell'attività organizzatrice di G. Galeazzo Visconti. Con l'esame di documenti, in gran parte inediti, dimostra con quali riforme il Conte di Virtù dissipò la confusione in cui i suoi predecessori avevano lasciato l'amministrazione della giustizia nella campagna milanese, l'energia con la quale represse gli abusi di varie categorie di magistrati e specialmente degli avidi *Notai dei malefizi*. A rendere efficaci tali riforme, contribuì l'istituzione dei capitani dei quattro contadi rurali, Martesana e Bazana, Seprio e Bulgarne.

Il Verga studia l'origine e l'indole della nuova magistratura intesa a riallacciare al centro tutti gli organi periferici con magistrati superiori che servissero d'intermediarî tra il potere centrale e le singole località della campagna. Chiude esponendo alcuni dubbî sul significato delle espressioni *Comitatus* e *Ducatus* di Milano, ed osserva che se, a partire dal secolo XVI, *Ducatus* voleva dire tutta la Provincia, i documenti Viscontei inducono invece a pensare che, nel medio evo, *Comitatus* prima e *Ducatus* poi si adoperassero in senso ristretto ad indicare i succitati quattro contadi rurali e nulla più.

Il S. C. prof. Livio Minguzzi, trattando del voto obbligatorio, è d'opinione che la questione, ad onta di qualche accenno teorico, sia rimasta sempre nel campo pratico, e che per venire risolta teoricamente debba essere messa in relazione con la dottrina fondamentale dello Stato costituzionale, e cioè con la natura di questo e dei suoi diritti. Dimostra che questo Stato organizza una partecipazione dei cittadini al Governo, maggiore di quella che effettivamente si sia avuta negli stessi Stati liberi dell'antichità, ma che non per questo esso è pura somma di volèri come porterebbe il voto obbligatorio.

Dice che, se si adottasse questo principio, bisognerebbe per forza arrivare a sistema e conclusioni non conformi alle idee dei principali fautori della obbligatorietà; così ritiene che cadano in una svista logica, tanto più che dovrebbero poi sopprimere il giuramento politico ed altri istituti di difesa costituzionale di cui sono fautori. Ragionando sulla volontà, mostra come questa non debba essere intesa nel senso dello stato psichico momentaneo d'un popolo, ma di quello stato di coscienza che si è formato con un lungo e costante processo di elaborazione, e che è perciò che tutti gli Stati costituzionali, compresi i più liberi, non sono in una condizione di continua transitorietà ma si considerano come permanenti.

E perciò tutti danno valore di diritto alla propria entità costituzionale e organizzano poi la libera partecipazione della Società; soddisfacendo così alle varie esigenze della vita sociale.

Passando in ultimo a parlare dei diritti che lo Stato ha verso i cittadini dissenzienti, dice che questo deve pretenderne da loro il rispetto della legge ma non la cooperazione, perchè altrimenti ne offenderebbe la coscienza. E facendo riflettere come Giuseppe Mazzini e Saffi avrebbero dovuto essere condannati per reato di astensione, conclude che è nei rapporti con la minoranza che si rivela specialmente l'idea della libertà.

Ottiene la parola il S. C. avv. Bassano Gabba, il quale, premesse alcune osservazioni circa la dottrina dello Stato, accennata dal prof. Minguzzi, obietta che lo Stato italiano esiste per un concorso di volontà, e per ciò stesso continua ad esistere; che scopo dei partigiani dell'obbligatorietà del voto è la sincerità del voto stesso; che l'astensione attuale è causata più da ignavia che da incapacità.

Il prof. Minguzzi replica brevemente alle osservazioni dell'avv. Gabba.

Finite le letture, si passa alla trattazione degli affari interni, indi si leva la seduta alle ore 16.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina e S. M. la Regina Madre, accompagnate dai rispettivi seguiti, si sono recate, alle ore 8 di stamane, in carrozze chiuse, scortate dai corazzieri, al Pantheon, ove hanno assistito ad una messa funebre in suffragio di Re Vittorio Emanuele II, celebrata da monsignor Lanza.

Poco dopo le ore 9, le LL. MM. sono uscite dal tempio ed han fatto ritorno alle rispettive Reggie, salutate lungo le vie dalla popolazione.

Il genetliaco di S. M. la Regina Elena, come da numerosi dispacci pervenutici, fu ieri festeggiato in tutte le città italiane e nelle colonie all'estero, con luminarie, banchetti ed opere di beneficenza.

Alla tomba del Padre della Patria. — Invitate dalla Società dei veterani, stamane alle ore 10, ricorrendo il 24° anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele II, tutte le Associazioni liberali monarchiche della città si sono riunite, coi propri stendardi, in piazza SS. Apostoli, e, precedute dal concerto civico, formatesi in corteo, si sono recate al Pantheon, ove han deposto numerose corone sulla tomba di Re Vittorio Emanuele II. Altra bellissima corona è stata deposta dalla Giunta municipale, che si è recata al Pantheon in pellegrinaggio alle ore 11.

Sotto il pronao faceva servizio d'onore un distaccamento di guardie municipali, ed il concerto civico suonava melodie funebri di circostanza. Dopo il corteo delle Associazioni e l'omaggio della Giunta municipale, del Corpo universitario e degli alunni delle scuole secondarie classiche, il tempio è stato aperto al pubblico.

Per tutto il giorno la cittadinanza ha visitato la tomba del Padre della Patria, firmandosi sui registri presentati dai veterani di guardia.

In memoria di Re Umberto I. — Nel prossimo anno sarà eretta in Asti, a spese del conte Lionello Ottolenghi, una statua equestre del Re Martire Umberto I.

Il monumento, grandiosa opera d'arte dell'insigne scultore Odoardo Tabacchi, è già stato condotto a termine e sarà prossimamente fuso in bronzo. Avrà un'altezza di 9 metri per 10 di base. La maschia figura del Re buono e leale è, si può dire, viva e parlante, ed è riprodotta in modo magistrale. Il Re veste la grande montura e cavalca un bellissimo destriero. Egli impugna la sciabola ed ha l'aspetto marziale. L'insieme è di grande effetto.

Accademia di San Luca. — Lunedì scorso ebbe luogo il verdetto del Concorso Albacini di scultura, presieduto dal vice-presidente dell'Accademia, comm. Maccari, in assenza del

comm. Gui, nominato R. Commissario per l'Istituto di belle arti a Napoli. Il concorso è riuscito interessante. Il soggetto del saggio è stato *Ero e Leandro;* quello dell'*ex-tempore* è stato *Coriolano e Veturia*. Il primo premio con pensione è stato aggiudicato al sig. Danzi di Carrara, il secondo al sig. Calori, il terzo al sig. Parisini.

Esposizione di bozzetti. — Nel pomeriggio di ieri, presenti le Autorità ed un ristretto pubblico d'invitati, venne inaugurata l'Esposizione di bozzetti, promossa dalla Società artistica cooperativa.

I più reputati artisti romani hanno esposti i bozzetti dei loro quadri e molti giovani si fanno strada con essi, sicchè l'Esposizione, per quanto modesta, per altrettanto è interessante.

In rotta per l'Eritrea. — A bordo del piroscafo *Indipendente*, della N. G. I., partì ieri da Napoli per Massaua il colonnello Giacchetti, comandante delle truppe nell'Eritrea.

Partirono pure con lo stesso piroscafo il maggiore Jung e varî ufficiali e soldati.

Il colonnello Garofalo e moltissimi ufficiali si recarono a bordo a salutare i partenti.

Funerali. — Ieri all'Aja ebbero luogo i funerali del barone Galvagna, Ministro plenipotenziario d'Italia presso il Real Governo d' Olanda.

S. M. la Regina Guglielmina, S. A. R. il Principe Consorte e S. M. la Regina Madre vi si fecero rappresentare.

Vi parteciparono l'Incaricato d'affari d'italia, i Consoli italiani dei Paesi Bassi, il Corpo diplomatico, i Ministri olandesi e la Colonia italiana, che depose una corona sul feretro.

Monsignor Heyligers celebrò l'ufficio funebre.

Il traforo del Sempione. — Da informazioni mandate da Iselle il 1° corr. rileviamo che l'acqua che sgorga entro la galleria del Sempione, nel versante italiano, è calcolata in circa 860 litri al minuto secondo.

Una pompa, capace di aspirare 1000 litri al m s., lavora giorno e notte. Le acque si riversano nella seconda galleria, che s'è trasformata in un vero torrente. Le esperienze con le materie coloranti non ne hanno indicato finora la provenienza. Pare peraltro che causa di tanto male sia il torrente di Nembre che scorre a 1320 m. sul livello del mare.

Marina militare. — Sono giunte stamane ad Aden le RR. navi italiane *Vettor Pisani, Fieramosca* ed *Elba*.

A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Raffaele Rubattino* e *Sirio*, della N. G. I.. giunsero il primo a Bombay ed il secondo a Montevideo. Ieri i piroscafi *Città di Torino* e *Piemonte*, della Veloce, proseguirono per Genova, il primo da New-York ed il secondo da Colon.

ESTERO

Esposizione a Vienna nel 1903. — Si annuncia che un Comitato composto dei principali industriali austriaci, membri della Camera di commercio di Vienna, si è riunito ultimamente in questa città per esaminare il progetto di aprire nel 1903, nella capitale austriaca, un'Esposizione internazionale d'invenzioni e di novità. L'Esposizione comprenderà tutte le invenzioni tecniche e particolarmente quelle che sono state già applicate all'industria. Vi sarà probabilmente una galleria degli inventori, nella quale saranno fatte delle dimostrazioni pratiche davanti al pubblico. I mezzi finanziari dell'impresa sembrano già assicurati, e si prevede fin d'ora un notevole successo.

Nuove ferrovie in Tunisia — L'allegato al disegno di legge presentato dal Governo francese alla Camera, col quale si impartisce facoltà al Governo tunisino di contrarre un prestito di 30 milioni per la costruzione di strade ferrate, contiene le seguenti informazioni intorno alle linee da Pont-du-Fahs a Koloot-es-Sénam.

La convenzione fu stipulata tra il Governo tunisino e la Compagnia delle strade ferrate Bona-Guelma.

La linea principale, della lunghezza all'incirca di 187 km., verrà costruita in prolungazione della Tunisi a Pont-du-Fahs.

Un tronco di km. 31,500 si distaccherà dalla linea principale prima del Khauguet-Fras e terminerà a Kef.

Il capitale di primo impianto di queste linee è fissato come segue:

1.° per la linea principale suddetta . . .	fr.	11,299,000
2.° pel tronco di Kef	»	1,701,000
Totale . . .	fr.	13,000,000

Secondo lo stesso progetto di legge, che al detto scopo è stato presentato alla Camera dei deputati francese, le linee da costruire sarebbero inoltre le due seguenti: 1.ª da Kairouan a Shiba; 2.ª da Biserta a Nefsas.

Nuovo avviamento da New-York a Malta. — Si annuncia che le merci, che erano fin qui spedite da New-York a Malta per i porti inglesi, sono ora mandate direttamente a Malta mediante i vapori della Phelps Line, che congiungono il primo porto americano con l'Adriatico e toccheranno d'ora innanzi Malta.

Le forze idrauliche nel Sud-Africa sono state l'oggetto degli studî di uno specialista inglese, il prof. J. T. Morrison, il quale dimostra come le cadute del fiume Orange possano molto facilmente essere sfruttate per far funzionare elettricamente l'intero sistema delle ferrovie del Sud-Africa. Egli calcola il costo di trasmissione della forza dalle cadute dell'Orange conforme a queste cifre: opere idrauliche e dinamo, 180,000 sterline; fili di rame necessari a trasportare questa forza per 400 miglia, 400,000 sterline; fondazione della linea di trasmissione, 180,000 sterline; fili lungo le ferrovie, 600,000. Il costo totale sarebbe così di 1,360,000 sterline.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 8. — Il *Reichsamt Innern* ha ricevuto da Sydney la notizia che il vapore *Tanglin* ha lasciato, il 21 scorso dicembre, l'isola di Kerguelen, dopo avere stabilito nella baia di Royal-Sund una stazione di osservazione per la spedizione tedesca al Polo Sud.

BRUXELLES, 8. — La Legazione argentina ha ricevuto il seguente telegramma dal Presidente della Repubblica Argentina, generale Roca: « La vertenza fra l'Argentina ed il Chili è terminata in modo soddisfacente ».

BERLINO, 8. — *Reichstag*. — Si discute in prima lettura il bilancio.

Il segretario di Stato pel Tesoro, barone di Thielmann, fa l'esposizione finanziaria. Egli dichiara che, in seguito alla depressione economica manifestatasi nel paese, le entrate dello Stato subirono una sensibile diminuzione. Perciò il bilancio dell'esercizio 1901 si è chiuso con risultati così sfavorevoli come da molto tempo per nessun bilancio era mai avvenuto.

Il barone di Thielmann soggiunge che a stento per l' esercizio 1902 si è potuto ottenere il pareggio tra le entrate e le spese.

NEW-YORK, 8. — E' avvenuto uno scontro sotto un tunnel lungo la ferrovia centrale di New-York.

Vi sono 15 morti e parecchi feriti.

LONDRA, 8. — Grey ha pronunziato un discorso a Newcastle.

Egli ha dichiarato che l'unità del partito liberale si può realizzare soltanto sulla base del discorso pronunziato da lord Rosebery a Chesterfield.

VIENNA, 8. — La *Politische Correspondenz* si dice autorizzata, da fonte competente francese, a smentire categoricamente le dichiarazioni attribuite al ministro degli affari esteri francese, Delcassé, nell'intervista che il corrispondente parigino del *Giornale d'Italia* ebbe con lui, circa la parte attribuita all'Italia nei Balcani.

La *Politische* soggiunge che il ministro Delcassé neanche parlò di tale questione nell'intervista.

NEW-YORK, 9. — Nello scontro ferroviario sulla linea New-York Central vi furono 17 morti e 40 feriti, di cui 18 gravemente.

LISBONA, 9. — Il colonnello Mousinho de Albuquerque, ex-governatore del Mozambico, si è suicidato con un colpo di rivoltella, durante una passeggiata in vettura.

Il suicidio è attribuito a dispiacere causatogli da recente sventura.

BARCELLONA, 9. — La maggior parte degli operai metallurgici scioperanti hanno ripreso il lavoro a Barcellona e nei dintorni.

VALPARAISO, 9. — È stato pubblicato il protocollo chileno-argentino, firmato il 25 dello scorso dicembre. Ne risulta che l'Argentina rinunzia ai limiti di Ultima Esperanza. La soluzione della questione relativa alle forze di polizia ed altri accordi più importanti seguiranno.

Si spera che tali accordi condurranno ad una pace inalterabile.

WASHINGTON, 9. — Il presidente della Confederazione, Roosevelt, ha nominato Paine direttore delle poste federali e Shaw segretario al Tesoro.

MANAGUA, 9. — Il generale Santos Zelaya è stato rieletto presidente del Nicaragua.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'8 gennaio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì . . . . 770,1.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 51.

Vento a mezzodì . . . . calmo.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 11°,2 / Minimo 1°,6.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 8 gennaio 1902.

In Europa: la pressione massima si è portata sulla Svizzera, Zurigo 780; minima di 739 sul Golfo di Botnia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque quasi uniformemente di 4 a 6 mm.; temperatura poco variata; brine e geli sull'Italia settentrionale e centrale.

Stamane: cielo vario in Val Padana e Liguria, generalmente sereno altrove; venti settentrionali moderati o forti al Sud ed isole, deboli altrove.

Barometro: massimo a 775 in Val Padana, minimo a 771 sull'Jonio.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; tempo generalmente bello.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 8 gennaio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	16 5	5 4
Genova	1/2 coperto	calmo	11 3	7 8
Massa Carrara	1/2 coperto	calmo	11 5	3 3
Cuneo	1/2 coperto	—	8 4	3 0
Torino	1/4 coperto	—	5 9	0 0
Alessandria	1/4 coperto	—	4 7	— 1 8
Novara	sereno	—	8 0	0 0
Domodossola	sereno	—	10 2	— 2 8
Pavia	1/2 coperto	—	8 7	— 0 7
Milano	1/4 coperto	—	9 2	0 2
Sondrio	sereno	—	5 3	— 0 3
Bergamo	1/4 coperto	—	11 0	3 6
Brescia	sereno	—	9 8	0 8
Cremona	sereno	—	6 9	1 1
Mantova	sereno	—	4 4	0 0
Verona	sereno	—	9 6	0 3
Belluno	1/2 coperto	—	7 3	— 2 5
Udine	1/4 coperto	—	9 6	1 0
Treviso	1/4 coperto	—	10 5	0 8
Venezia	nebbioso	calmo	9 8	0 0
Padova	1/4 coperto	—	10 2	1 4
Rovigo	1/4 coperto	—	15 0	1 4
Piacenza	1/4 coperto	—	7 1	— 0 6
Parma	1/2 coperto	—	9 5	2 9
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	1/4 coperto	—	8 4	1 5
Ferrara	1/4 coperto	—	8 4	2,0
Bologna	1/4 coperto	—	7 7	4 0
Ravenna	sereno	—	10 5	0 0
Forlì	sereno	—	8 8	2 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	9 1	0 9
Ancona	1/4 coperto	calmo	11 8	2 7
Urbino	sereno	—	6 6	1 2
Macerata	sereno	—	8 1	4 3
Ascoli Piceno	sereno	—	8 8	2 5
Perugia	sereno	—	8 0	1 4
Camerino	sereno	—	4 8	0 8
Lucca	1/4 coperto	—	12 8	0 4
Pisa	1/4 coperto	—	14 2	— 0 7
Livorno	sereno	calmo	11 5	2 0
Firenze	sereno	—	10 8	— 1 0
Arezzo	sereno	—	9 7	— 0 8
Siena	sereno	—	9 8	0 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	10 6	2 5
Teramo	sereno	—	7 4	1 8
Chieti	sereno	—	8 0	4 0
Aquila	sereno	—	6 0	— 2 1
Agnone	sereno	—	6 9	0 0
Foggia	1/4 coperto	—	9 7	4 8
Bari	sereno	legg. mosso	12 2	5 2
Lecce	sereno	—	13 0	5 4
Caserta	sereno	—	13 6	5 7
Napoli	sereno	calmo	13 4	6 4
Benevento	sereno	—	10 0	0 8
Avellino	sereno	—	10 3	2 7
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	6 2	1 7
Cosenza	sereno	—	—	3 0
Tiriolo	sereno	—	8 0	— 2 1
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	14 8	10 1
Trapani	1/2 coperto	calmo	17 8	11 7
Palermo	coperto	calmo	17 1	5 4
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	13 7	7 7
Caltanissetta	sereno	—	14 2	4 0
Messina	1/4 coperto	calmo	14 0	10 6
Catania	sereno	legg. mosso	13 9	7 8
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	13 9	7 4
Cagliari	3/4 coperto	calmo	13 2	8 0
Sassari	1/4 coperto	—	12 2	5 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*